

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **Nuova classificazione UE per la formaldeide**, che passa da sospetto a presunto cancerogeno per l'uomo; entro il primo aprile 2015, in caso di esposizione a questo pericoloso gas nei luoghi di lavoro, occorrerà adeguarsi agli obblighi previsti per il rischio cancerogeno dal D.Lgs. 81/2008
- **Sicurezza sul lavoro**: al via finanziamenti a fondo perduto per oltre 267 milioni di euro previsti dal Bando Incentivi ISI 2014 promosso dall'Inail. Dal 3 marzo 2015 l'inoltrò della domanda on line per le imprese interessate.
- **Rischio elettrico**: in vigore dal 1 Febbraio 2015 la nuova norma CEI 11-27.
- **Entro il 12 marzo obbligo di formazione ed aggiornamento** per gli incaricati all'uso di attrezzature di lavoro "speciali", come carrelli elevatori, gru a torre, pale meccaniche, ecc.
- **Incidenti in itinere**: L'Inail ha riconosciuto la copertura assicurativa degli infortuni occorsi al lavoratore mentre accompagna i figli a scuola.

N E W S

IL RISCHIO FORMALDEIDE E LE ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE

COS'È Gas incolore volatile dall'odore pungente, altamente solubile in acqua, la formaldeide, o aldeide formica, deriva il suo nome dall'acido formico, un veleno urticante prodotto dalle formiche. In soluzione acquosa è nota come formalina, tuttora largamente utilizzata in tutto l'ambito medico-sanitario e delle scienze biologiche e naturali in qualità di disinfettante, fissativo e conservante per organi e tessuti, nonostante siano disponibili, per molti dei suoi impieghi, ottimi sostituti più economici e sicuri (ad esempio, l'alcool etilico).

Capostipite delle aldeidi, composti caratterizzati da un gruppo formile (CHO) ad alta reattività ed elevato punto di ebollizione, la formaldeide è presente in natura come prodotto del metabolismo ossidativo in molti sistemi viventi.

LE PRINCIPALI FONTI ESPOSITIVE PER LA POPOLAZIONE Oltre ai processi di combustione (scarico dei veicoli, centrali elettriche, inceneritori, stufe), il fumo di sigaretta, vernici e coloranti, cosmetici, cibi affumicati o fritti.

LE PRINCIPALI FONTI ESPOSITIVE DI ORIGINE OCCUPAZIONALE Derivano dall'utilizzo della formaldeide nella produzione di vari tipi di resine di fenolo (bachelite), urea e melammina (per prodotti plastici, adesivi e schiume isolanti); nella sintesi industriale di vari composti chimici; nella lavorazione e verniciatura del legno e dei mobili: in questo caso la formaldeide viene liberata dalla resina di cui sono composti i pannelli degli arredi e rilasciata nell'aria nel corso degli anni con conseguenze dannose per la salute, poiché l'esposizione prolungata può provocare dermatiti da contatto, asma, oltre a disturbi psicologici e

neurologici come la perdita della memoria a breve termine.

ESPOSIZIONE OCCULTA È particolarmente importante verificare che la formaldeide, pur se assente in origine, non si produca a seguito di reazioni successive all'impiego di determinati agenti chimici. Per escluderlo, occorre un'accurata analisi della scheda di sicurezza di ogni agente chimico in relazione all'uso specifico che se ne intende fare.

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI RISOLUZIONI ADOTTATE IN MATERIA DALL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (AIRC) E DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS)

-nel 1982 l'AIRC aveva definito "limitate" le evidenze inerenti agli effetti cancerogeni sull'uomo;

-nel 2001 l'OMS ha definito una soglia di concentrazione di formaldeide pari a 0,1 ppm negli ambienti di vita;

-nel 2004 l'AIRC ha classificato la formaldeide nel gruppo I quale agente cancerogeno accertato per l'uomo (decisione del giugno 2004 pubblicata nel vol. 88 del dicembre 2006).

UTIMISSIME IN TEMA DI FORMALDEIDE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento UE n. 605/2014 recante modifica del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tra gli aggiornamenti di classificazione di cui si occupa l'allegato III di tale regolamento, il più importante riguarda proprio la formaldeide (Numero CAS 50-00-0), che passa da sospetto cancerogeno (Carc. 2 H351) a presunto cancerogeno per l'uomo in base a studi sugli animali (Carc. 1B H350).

Il 1° aprile 2015 entrerà in vigore il suddetto allegato III del Reg. UE n.605/2014.

In caso di esposizione a formaldeide nei luoghi di lavoro, occorrerà quindi adeguarsi entro tale data agli obblighi previsti per il rischio cancerogeno dal D.Lgs 81/2008. In particolare, si

dovranno adottare le seguenti misure:

- campionamenti strumentali e stima del rischio;
- registro degli esposti da inviare all'Inail;
- specifica sorveglianza sanitaria.

Aesis offre il servizio di valutazione del rischio associato alla presenza di formaldeide o di altri agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro, compresi i necessari campionamenti strumentali

INAIL, SCADENZE PER AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

BANDO PER FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE.

L'Inail ha stanziato 267 milioni di euro (di cui 20.693.883 riservati alla Regione Emilia-Romagna) a disposizione delle imprese che vogliono investire per il 2015 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.11, comma 5, D.Lgs.n.81/2008. Precisamente, il Bando incentivi ISI 2014 riguarda progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L'intervento consiste in un

contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti. Il contributo massimo erogabile è pari a 130 mila euro, quello minimo a 5 mila euro. Relativamente alla seconda tipologia di progetti, per le imprese fino a 50 dipendenti non è fissato un tetto minimo di spesa.

Secondo una nota dell'Inail, si tratta di un'ulteriore iniziativa "da considerare anche nell'ottica delle politiche di sostegno economico alle attività produttive, nel cui ambito va richiamato il significativo intervento di diminuzione dei premi e contributi assicurativi sulla base dell'andamento infortunistico aziendale (Legge

147/2013), che determinerà una riduzione del 15.38% per il 2015".


A partire dal 3 marzo e fino alle ore 18 del 7 maggio 2015 le imprese interessate potranno inserire sul sito Inail i progetti con le domande di finanziamento. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande saranno pubblicati sul portale Inail, con l'indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

Aesis, in collaborazione con Nuova Tesi S.r.l., offre il servizio di supporto per l'ottenimento di tali agevolazioni/finanziamenti

FORMAZIONE SPECIFICA PER LE ATTREZZATURE SPECIALI: FINO AL 12 MARZO 2015

Scade il prossimo 12 marzo l'obbligo di formazione ed aggiornamento per incaricati all'uso di speciali attrezzature di lavoro, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013. L'accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori, stabilendo contenuti minimi, durata e validità della formazione pregressa.

Le aziende hanno tempo fino al 12 marzo 2015 per formare i propri lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo erano già incaricati all'utilizzo di tali attrezzature. Entro tale data, in particolare, devono seguire il corso di aggiornamento quegli addetti che al 12 marzo 2013 hanno svolto un'attività formativa teorico-pratica documentata, di qualsiasi durata, mentre quei lavoratori che erano già incaricati all'uso



delle attrezzature ma non hanno svolto attività di formazione documentata, devono frequentare il corso di formazione completo ai sensi dell'Accordo. I corsi hanno un periodo di validità di cinque anni.

INAIL, PREVISTO INDENNIZZO ANCHE PER GLI INFORTUNI AVVENUTI ACCOMPAGNANDO I FIGLI A SCUOLA

A stabilirlo sono le nuove Linee Guida dell' Inail sugli incidenti in itinere: con la Circolare n.62 del 18 dicembre 2014 l'Istituto riconosce la tutela degli infortuni occorsi al lavoratore durante l'interruzione o la deviazione dal tragitto casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato, atto dell'orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla copertura assicurativa.

FOCUS

INFORTUNIO IN ITINERE: RISARCIBILITÀ ESCLUSA SE IL MEZZO PROPRIO NON È NECESSARIO

Uno dei profili problematici del rapporto assicurativo è ancora oggi quello della risarcibilità dell'infortunio cosiddetto "in itinere"; con la riforma operata dal D.Lgs.n.38/2000, il legislatore ne ha codificato all'art.12 la definizione legale e, quindi, le condizioni per l'indennizzabilità, ma dalla copiosa giurisprudenza di legittimità che si è formata nel corso dell'ultimo decennio, emergono diverse criticità, tra cui quelle inerenti l'utilizzo-da parte del dipendente-del mezzo proprio per recarsi al lavoro.

In un paese come l'Italia dove, specialmente in questa fase di grave crisi economica, l'utilizzo dei mezzi pubblici diventa sempre più proibitivo per la carenza del servizio o per i ritardi cronici, l'impiego del mezzo privato è in molti casi oggettivamente necessario per raggiungere l'azienda rispettando l'orario di lavoro. Tuttavia, la nozione di uso necessitato del mezzo personale elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione Civile si basa su elementi molto

rigorosi che di recente sono stati nuovamente richiamati dalla sezione IV nella Sentenza 20 ottobre 2014, n.22154, che ha altresì precisato le condizioni per il riconoscimento dell'infortunio in itinere. L'art.12 del D.Lgs. n.38/2000, modificando gli artt.2 e 210 del D.P.R.30 giugno 1965, n.1124 (Testo Unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), stabilisce infatti che, salvo il caso d'interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o

L'estensione dell' indennizzabilità dell'infortunio in itinere, di concerto con l'Avvocatura dello Stato, è in linea con la Giurisprudenza Europea, ma l'ammissione alla tutela dovrà essere sottoposta alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso. Andranno quindi accertate, ad esempio, l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio e attraverso queste condizioni deve poter essere ravvisabile "un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata".

all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché, come già detto, sia necessitato.

L'utilizzo necessitato del mezzo proprio

La norma, pur riconoscendo come legittimo l'utilizzo del veicolo personale per recarsi al lavoro, ritiene prioritario l'impiego dei servizi pubblici e richiede, ai fini dell'applicazione della tutela assicurativa, che esso sia appunto necessitato; per tale ragione, l'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere quindi valutato con adeguato rigore, considerato che "il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti". Tale orientamento giurisprudenziale appare di certo molto rigoroso e sembra consolidare quello già espresso precedentemente dalla Suprema Corte che, con riferimento al caso di una lavoratrice vittima di un incidente stradale mentre

percorreva con la propria bicicletta il tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva rigettato il ricorso dell'infortunata e confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano. Secondo quest'ultima, grava sul

lavoratore l'onere di provare la necessità di utilizzo del mezzo privato per recarsi al lavoro, necessità che-como si è già rilevato-viene esclusa quando, come nel caso in specie, il percorso dall'abitazione al luogo della

propria occupazione si trovi in pieno centro urbano e sia servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano lungo corsie preferenziali.

AGGIORNATO IL QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE I LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI

Il 1° febbraio 2015 entra in vigore la nuova revisione della norma CEI 11-27:2014 "Lavori su impianti elettrici" che sostituisce la precedente versione CEI 11-27:2005.

La norma regola l'esecuzione dei lavori elettrici, ossia "tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi" fornendo le conseguenti prescrizioni di sicurezza da adottare.

Tra le modifiche introdotte dalla versione del 2014 citiamo:

a) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione è stato modificato con l'introduzione di un chiarimento circa la tipologia di lavori per i quali si è soggetti a rischi di origine elettrica, specificando che la Norma è applicabile a tutti i lavori per i quali si è soggetti a tali rischi, indipendentemente dalla natura del lavoro da svolgere (elettrico e non) e strettamente legati alle distanze che intercorrono fra le persone e le parti attive in tensione non protette di impianti e linee elettriche.

b) DEFINIZIONI RIGUARDANTI I RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEI LAVORI ESEGUITI SU DI ESSI

Nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell'esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell'esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi; Introduzione di due nuove figure *Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico (URI)* e *Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)* che affiancano le già note funzioni di *Responsabile dell'Impianto (RI)* e *Preposto ai Lavori (PL)*. Si crea così una gerarchia di responsabilità simile a quella descritta nel D.Lgs. 81/2008 tra Datore di lavoro, Dirigente e Preposto.

c) DEFINIZIONI DI LAVORO ELETTRICO E NON ELETTRICO

Modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico in funzione della distanza da

parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici;

d) PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORO NON ELETTRICO

specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone non elettriciste; comuni (PEC) che eseguono lavori di natura

e) ADEGUAMENTO DELLE DISTANZE DL E Dv ALLA 50110-1

La nuova edizione della Norma allinea le distanze di lavoro sotto tensione (DL) e le distanze di lavoro in prossimità Dv con la Norma CEI EN 50110. Questo ha comportato una ridefinizione dei valori di tali distanze per i valori di tensione (dalla bassa all'alta tensione). In particolare, per la bassa tensione, la distanza DL che delimita esternamente la zona di lavoro sotto tensione è stata portata a zero (al posto dei 15 cm definiti dalla III edizione della CEI 11-27).

f) REVISIONE E AGGIUNTA DI MODULISTICA CORRELATA AI LAVORI ELETTRICI E NON ELETTRICI

g) ALLINEAMENTO DELLA STRUTTURA EDITORIALE DELLA NORMA CEI 11-27 A QUELLA DELLA NORMA CEI EN 50110-1:2013

La struttura della Norma CEI 11-27 è stata modificata e allineata il più possibile (in termini di numerazione degli articoli) alla Norma CEI EN 50110-1:2013.

Tale modifica è stata introdotta per rendere immediato il confronto tra Norma Italiana ed Europea.

h) DICHIARAZIONE ESPlicitA DELLA NON APPLICABILITÀ DELLA DISTANZA Dw DELLE NORME CEI EN 61936-1

La nuova edizione della Norma precisa che ai fini di qualsivoglia lavoro elettrico, in Italia si deve fare riferimento alle Norme CEI EN 50110-1 e alla CEI 11-27. Riporta pertanto la seguente dicitura: "La distanza Dw in Italia, non si utilizza ai fini dell'esecuzione dei lavori elettrici".

F LASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH- NOTIZIE

Sistri, prorogate al 1° febbraio 2015 le sanzioni per chi omette iscrizione e pagamento

È stata rinviata al primo febbraio di quest'anno l'applicazione delle sanzioni per l'omessa iscrizione al Sistri e per il mancato versamento del contributo annuale, disposte per i rifiuti pericolosi dall'art.260 bis del D.Lgs.152/2006.

Testo unico sicurezza sul lavoro, on line l'ultima edizione

Sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata l'edizione aggiornata (dicembre 2014) del Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.



Via San Nicolò di Villola 1, 40127 - Bologna

Tel: 051 / 50.08.02 - Fax: 051 / 420.06.82

Cell: 329 / 82.75.452

C.F. e P.I. 02240381208

<http://www.aesis.info> staff@aesis.info